



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 73 del 28/12/2019

Sessione: Ordinaria - Prima convocazione

Seduta: Pubblica

Oggetto: INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL NUOVO PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE 2020/2022 - DELIBERA ANAC N. 1064 DEL 13 NOVEMBRE 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **09:30** nella Casa Comunale, convocato con appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Piero Iaia

Partecipa ed assiste il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani

Eseguito l'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	CONTE DOMENICO	Sindaco	X	
2	ARGENTIERI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	X	
3	MICCOLI VITO	Consigliere Comunale	X	
4	NIGRO DOMENICO	Consigliere Comunale		X
5	CAIRO GIUSEPPINA	Consigliere Comunale	X	
6	ZURLO DAMIANO	Consigliere Comunale	X	
7	IAIA PIERO	Consigliere Comunale	X	
8	MUSA SALVATORE	Consigliere Comunale	X	
9	GIANNONE ANGELO VITO	Consigliere Comunale	X	
10	ROSSELLI LUCIA	Consigliere Comunale	X	
11	ERRICO SILVANA	Consigliere Comunale	X	
12	BOGGIA LUIGI	Consigliere Comunale		X
13	CARRONE FEDERICO	Consigliere Comunale		X
14	FRACCHIOLLA NICOLA	Consigliere Comunale	X	
15	TRAVAGLINI FEDERICO	Consigliere Comunale	X	
16	NIGRO VINCENZO MARCO	Consigliere Comunale	X	
17	RUGGIERO MARCO	Consigliere Comunale	X	
		TOTALE	14	3

Si premette che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi del Testo Unico EE.LL., sono stati acquisiti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 19/12/2019

Responsabile del Servizio
DOTT. GIACOMO VITO EPIFANI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere:

Data:

Responsabile del Servizio Finanziario

Il Presidente, constatato che il numero di **14** presenti è legale per la validità della adunanza di prima convocazione; Constatato che l'avviso di convocazione è stato notificato nei modi e termini di legge a tutti i Consiglieri, giusta relata di notifica del Messo Comunale, che si allega agli atti della seduta; Dato atto che è stato partecipato al Prefetto, con nota n. 27910 del 20/12/2019, la data e l'Ordine del Giorno e che copia di detta nota è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico, invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del seguente argomento:

Nel corso del presente argomento si allontana il Consigliere TRAVAGLINI F.

PRESENTI: N. 13

Oggetto: INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL NUOVO PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE 2020/2022 - DELIBERA ANAC N. 1064 DEL 13 NOVEMBRE 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- La legge 6 novembre 2012, n. 190 sull'anticorruzione si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.
- La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.
- In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione;
- Il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni italiane "ai fini dell'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione" l'Autorità², si ritiene necessario precisare meglio il contenuto della nozione di "corruzione" e di "prevenzione

della corruzione”.

- La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.
- Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”.
- L'Autorità, con la propria [delibera n. 215 del 2019](#), sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “La rotazione straordinaria”), ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.
- I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come “corruzione politica” o “corruzione amministrativa” valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.
- Le Convenzioni internazionali promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l'adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure di carattere preventivo, individuate secondo il metodo della determinazione, in rapporto ai contenuti e ai procedimenti di ciascuna delle decisioni pubbliche più rilevanti assunte, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi, così come prima definiti.
- Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo.
- Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione

e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di preconstituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

- Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).
- L’Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene opportuno precisare, pertanto, che naturalmente con la legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio. E, pertanto:
- ⌚ L’art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione” e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.
- ⌚ Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l’innalzamento del livello di qualità dell’azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare nell’art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell’organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale

e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

CONSIDERATO che

- Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA di cui il primo PNA, PNA 2013, è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ottenuta l'approvazione dalla Civit – ANAC. A seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni di ANAC, previste nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, l'Autorità ha adottato nel 2015 un Aggiornamento del PNA 2013 mettendo meglio a fuoco il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e iniziando ad esaminare le cause, i rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici e della sanità.
- Con il PNA 2016, l'Autorità ha per la prima volta elaborato un proprio e nuovo Piano, sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno.
- Anche per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l'Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie.
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, costituisce atto di indirizzo per l'approvazione, entro il 31 gennaio 2020, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che gli enti locali, le altre pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, devono adottare.

RILEVATO che nell'ambito del PNA 2019, l'ANAC fornisce una definizione aggiornata di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione", integrando e superando le precedenti definizioni.

Il PNA 2019, dunque, distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i "comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli", più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di "prevenzione della corruzione", ovvero "una vasta serie di misure con cui si creano le

condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.". Pertanto, non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la "prevenzione della corruzione" introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

1.2 Finalità

L'ANAC ricorda che il PTPCT ha la finalità di fornire una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e di indicare gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio. In particolare, il PNA 2019 chiarisce gli aspetti che le amministrazioni devono tenere in considerazione nella progettazione del loro sistema di gestione del rischio di corruzione, identificando i seguenti principi:

• Principi strategici:

- ✓ Coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, da realizzarsi, con riferimento agli Enti Locali, secondo quanto già suggerito dall'ANAC nei precedenti Aggiornamenti al PNA, mediante l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, precedentemente all'adozione definitiva del PTPCT ad opera della Giunta, di un documento contenente gli obiettivi strategici dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In merito alla definizione delle strategie per la prevenzione della corruzione, il PNA 2019- 2021, precisa che qualora l'Autorità riscontri l'assenza di obiettivi strategici, avvia un procedimento di vigilanza volto all'emanazione di un provvedimento d'ordine ai sensi del Regolamento del 29 marzo 2017 «sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».; Coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa nel processo di gestione del rischio attraverso una responsabilizzazione diretta di tutti i soggetti interessati;
- ✓ Collaborazione fra amministrazioni, non intesa come trasposizione acritica di esperienze di enti operanti nello stesso ambito territoriale e nello stesso comparto, ma come strumento per rendere maggiormente sostenibile l'attuazione del sistema di gestione della prevenzione della corruzione.

• Principi metodologici:

- ✓ Attuazione del sistema di prevenzione attraverso un approccio sostanziale e non già come mero adempimento formale;
- ✓ Gradualità del processo di gestione del rischio, soprattutto in amministrazioni di ridotte dimensioni;
- ✓ Selettività nell'individuazione delle priorità di trattamento, attraverso una adeguata analisi e

stima dei rischi che insistono sull'organizzazione;

- ✓ Integrazione fra il processo di gestione del rischio di corruzione e quello di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'Ente, prevedendo che tutte le misure specifiche programmate nel PTPCT diventino necessariamente obiettivi del Piano della Performance e inserendo
 - ✓ criteri di valutazione che tengano conto del coinvolgimento nel sistema di prevenzione della corruzione;
 - ✓ Miglioramento e implementazione continua del sistema di gestione del rischio di corruzione attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio che consenta una valutazione effettiva dello stato di attuazione delle attività programmate.
- Principi finalistici:
- ✓ Effettività della strategia di prevenzione, evitando di introdurre nuovi oneri organizzativi, ma orientando l'attività alla creazione di valore pubblico per gli utenti;
 - ✓ Creazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni.

RITENUTO che occorra delineare alcune linee di indirizzo alle quali ispirare il **nuovo Piano Comunale Anticorruzione 2020** come di seguito riportato:

- Previsione di obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione nel PTPC e realizzazione di un processo comune di gestione del rischio: gli obiettivi del PTPC devono essere inseriti tra gli obiettivi triennali strategici e nel ciclo della performance nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. **La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione.**

-Maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione del Piano: il PNA 2019 sottolinea più volte la necessità ed opportunità del coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione del PTPC, in linea con quanto già stabilito nei precedenti. In particolare il coinvolgimento si estrinseca:

-nell'approvazione delle linee di indirizzo da parte del **Consiglio Comunale**;

-nell'approvazione del Piano da parte della **Giunta Comunale**;

-nell'inserimento degli obiettivi strategici di contrasto alla corruzione tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione e nella promozione di maggiori livelli di trasparenza:

-nella collaborazione con il responsabile prevenzione corruzione e trasparenza da parte degli organi di indirizzo;

-nell'invio al Consiglio Comunale dei reports sui controlli interni e della Relazione annuale del RPCT;

-nell'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo

svolgimento del ruolo con autonomia.

-Unificazione del PTPC (anticorruzione) e PTTI (trasparenza):

l'art. 10 del D.lgs. n. 97/2016 ha novellato l'art. 10 del D.lgs. n. 33/2013, riguardante il diritto di accesso civico e la trasparenza nelle PP.AA., sostituendo in particolare la rubrica ed il comma 1 con contestuale abrogazione del comma 2. L'attuale formulazione della rubrica del cit. art. 10 del D.lgs. n. 33/2013 è: "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione". Inoltre con la nuova formulazione del comma 1 non è più necessario redigere un Programma Triennale per la Trasparenza a se stante; secondo tale disposizione normativa ogni Amministrazione dovrà indicare in un'apposita Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal D.lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza. **In ogni caso è opportuno che il RPC individui un diretto collaboratore almeno di cat. C che curi gli aspetti della Trasparenza con apposita delega;**

Misure Organizzative: Assumere eventuali modifiche organizzative per assicurare funzioni e poteri idonei al RPC. In tal senso è necessario costituire un apposito Ufficio dedicato alle funzioni del RPCT assicurando in ogni caso (qualora tale struttura non venga istituita da subito) un concreto supporto al RPCT mediante appositi atti organizzativi che consentano al medesimo di avvalersi di personale di altri Uffici. Tale struttura di supporto al RPCT dovrà essere funzionale anche all'attività di controllo interno, controllo di gestione, ciclo della performance e integrarsi con l'Ufficio per la Transizione al Digitale già costituito con Delibera di G.C. n. 74 del 17 Luglio 2019.

-Coordinamento tra il RPCT e l'OIV: Come previsto dal D.Lgs. n. 97/2016 vengono rafforzate le funzioni già affidate all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC. **Si conferma quindi l'importanza del ruolo dell'OIV al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.** Il PTPC dovrà quindi contenere l'indicazione di misure concrete che prevedano flussi informativi specifici tra il RPCT e l'OIV. In sede di valutazione delle performance, il Valutatore dovrà tenere conto del reale contributo apportato dalle Po e dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

-Partecipazione attiva e coinvolgimento di tutti i responsabili: l'attività di predisposizione del PTPC deve essere necessariamente svolta da chi opera all'interno dell'Ente, in quanto presuppone la conoscenza della struttura organizzativa, dei processi decisionali, dei possibili profili di rischio e delle misure organizzative che possono diventare misure di prevenzione. Conseguentemente i

responsabili di settore costituiscono la chiave di volta per la predisposizione e l'attuazione del PTPC che deve necessariamente essere disegnato sulla singola realtà locale ed organizzativa; in particolare alcune misure specifiche, quale per esempio la rotazione del personale, devono essere attuate all'interno del singolo settore dal responsabile competente.I Responsabili di PO devono valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative e fornire i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure. **Alla base di qualsiasi misura di promozione economica o progressione di carriera deve esserci l'efficace attuazione delle misure anticorruptive da parte del personale ivi comprese le posizioni organizzative (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);**

-FORMAZIONE da strutturare su due livelli :

- ⌚ Uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento in materia di legalità con didattica in house e somministrazione di questionari al fine di rilevare il livello di soddisfazione dei percorsi avviati;
- ⌚ Uno specifico, rivolto al RPT, alle PO e ai RdP mediante percorsi formativi differenziati per contenuti e livelli di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli svolti utilizzando preferibilmente il metodo in house; anche in questo caso sarà opportuno somministrare apposito questionario;

-Misure di revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici: In linea con quanto previsto nel D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", particolare attenzione sarà posta al riassetto e razionalizzazione degli organismi partecipati dall'Ente.

Il PTPC dovrà quindi contenere le misure, coerenti con il processo di revisione delle partecipazioni avviato con il testo unico di attuazione dell'art. 18 della l. 124/2015, rivolte ai soggetti partecipati, soprattutto di controllo, mirate in modo specifico alla maggiore imparzialità e alla trasparenza, con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli stessi.

In particolare, si dovrà:

- garantire l'imparzialità di coloro che operano presso gli enti partecipati;
- ridurre la distanza tra l'amministrazione affidante e il soggetto privato affidatario;
- evitare situazioni di conflitto di interessi;

-eliminare o ridurre l'esposizione delle attività di pubblico interesse affidate agli enti privati alle eventuali pressioni di interessi particolari.

- **Sistema di monitoraggio sull'attuazione delle misure anticoruttive attuato mediante sistemi informatici** che consenta la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento che coinvolga tutto il personale ed il Nucleo di Valutazione senza introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzando e implementando il controllo di gestione.

-**analisi di contesto mediante la collaborazione tra amministrazioni** che operano in uno stesso territorio o nello stesso settore e che potrebbero disporre di risorse e capacità di acquisizione e analisi dei dati diverse, realizzando in tal modo economie di scala, e producendo analisi congiunte.

-**graduale mappatura dei processi organizzativi** in modo da esaminare l'intera attività svolta dall'amministrazione al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi tenendo conto anche di servizi esternalizzati nell'erogazione, a favore delle collettività di cittadini, quali “servizi di interesse generale” e di “servizi di interesse economico generale”(ad es. **servizi sociali; gestione del ciclo dei rifiuti; attività produttive**). Una mappatura dei processi adeguata e integrata con i sistemi di gestione consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo. Tale risultato può essere raggiunto (ad es. in sede di attribuzione delle specifiche responsabilità) sia pure nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, partendo almeno da una breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha), le attività che lo compongono e le responsabilità complessive del processo e soggetti che svolgono le attività del processo;

VISTA la normativa di seguito richiamata:

-Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

-Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012;

-Decreto legislativo 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 06.11.2012, n. 190;

-D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

-Legge n. 124 del 7.08.2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

Amministrazione pubbliche"

-D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

-delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019.

RICHIAMATO e visto quanto sopra;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del settore competente, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi riportati nell'allegata trascrizione del dibattito (allegato A);

Con voti unanimi Favorevoli espressi per alzata di mano da **n.13** consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.**Di Approvare** gli indirizzi sopra riportati che qui si richiamano integralmente quale parte del dispositivo, ai fini della predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità Triennio 2020/2022.

2.**Di dichiarare** il presente atto, previa separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000, **con voti unanimi Favorevoli** espressi per alzata di mano da **n.13** consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Piero Iaia

IL SEGRETARIO GENERALE

Giacomo Vito Epifani

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, c.4 - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, c.3 - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

San Vito dei Normanni, 28/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Giacomo Vito Epifani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

San Vito dei Normanni, 30/12/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott. Francesco Palma